



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

ORIGINALE

Delibera N. 37

GEST.ENTRATE/alm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di settembre alle ore 18.40 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione del Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N	Cognome e nome	Presente	Assente	N	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	BOLDRIN GIOVANNI	X	
2.	BOVO DORA	X		11.	BABATO GIORGIO	X	
3.	PETROLITO GABRIELE		X	12.	PASQUALETTO MARTINA	X	
4.	BRANDOLINO ERICA	X		13.	MARCHIORI MARCO	X	
5.	POLITI TOMMASO	X		14.	MILAN ANTONIO	X	
6.	COLETTI MASSIMO	X		15.	BALLEELLO MARINA	X	
7.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		16.	DALLA COSTA LUCIO	X	
8.	CONTI LUISA	X		17.	SACCON GIAMPIETRO	X	
9.	CIBIN RENATA	X					

Partecipa alla seduta il Signor dr. *LONGO SILVANO*, Segretario Generale del Comune.

La Signora *CIBIN RENATA* nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Simeoni Lauro e Tomaello Annamaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 del 14/03/2011 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale municipale”, ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 ed in particolare l'art. 13 che ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16 convertito nella Legge 26/04/2012, n. 44;

VISTE altresì, le disposizioni del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 27/12/2006, n. 296 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTA la Circolare 3/DF del 18/05/2012 prot. 9485/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che detta dei chiarimenti in ordine all'applicazione dell'IMU – Anticipazione Sperimentale

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 che così recita: "... I Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

RILEVATO inoltre, che il comma 2 dell'art. 52 sopra citato prevede che i comuni esercitino tale potestà regolamentare, con deliberazioni da adottare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 02/08/2012 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, per l'anno 2012, da parte degli enti locali è differito ulteriormente al 31/10/2012;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012, la quale stabilisce le modalità per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria e delle delibere di approvazione delle aliquote;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale l'Amministrazione Comunale ha esercitato alcune delle facoltà concesse dalla normativa in ordine alle agevolazioni, alla determinazione della base imponibile, alla applicazione di particolari istituti;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

RITENUTO di seguire quanto indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 101 del 17/04/1998, di non riportare nel Regolamento le disposizioni di legge vigenti, laddove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o non servano da collegamento con le innovazioni introdotte;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Bilancio -Finanze nella seduta del 25/09/2012;

SENTITI gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale, allegato sub 1) alla presente;

ACQUISITI I PARERI del Responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;

- *Prima della votazione della proposta escono i consiglieri Pasqualetto Martina, Saccon Giampietro, Marchiori Marco, Milan Antonio, Balleello Marina, i componenti il Consiglio Comunale sono 11;*
- CON VOTI favorevoli 11, espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2012.
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.
- 4) **DI DETERMINARE** le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione ai sensi della normativa vigente.
- 5) **DI TRASMETTERE**, come indicato nelle premesse, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, - Dipartimento delle Finanze- la presente deliberazione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e con la procedura indicata nella nota del suddetto Ministero prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, con voti favorevoli unanimi accertati separatamente, dai n. 11 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti.





COMUNE di MIRANO

Provincia di Venezia

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 217 DEL
19/09/2012**

AAAAAAAAAAAAAAAA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERI



ESAMINATA la proposta di delibera in oggetto e visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

SI ESPRIME

Parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Monica Vallotto

Monica Vallotto



IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

dr. Silvano Longo

Silvano Longo

Li, 21/09/2012

Li, 21 SET. 2012

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della stessa

Li, 21 SET. 2012

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Silvano Longo

Silvano Longo

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
CIBIN RENATA

Renata Cibi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. LONGO SILVANO

Silvano Longo

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 4155

11 OTT. 2012

Li, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Valeria Lazzarini

Valeria Lazzarini

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO A)

COMUNE DI MIRANO
(Provincia di VENEZIA)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 37
Del 27.9.2012

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Renata Cibir

Renata Cibir

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Silvano Longo

Silvano Longo



INDICE

- Articolo 1** OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2** DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
- Articolo 3** AGEVOLAZIONI
- Articolo 4** DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI
- Articolo 5** FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI
- Articolo 6** VERSAMENTI
- Articolo 7** INTERESSI SU IMPOSTA EVASA
- Articolo 8** RIMBORSI
- Articolo 9** DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CON ISTITUTO ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO
- Articolo 10** ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Mirano dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonchè le norme dei regolamenti del Comune di Mirano in quanto compatibili.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dell'imposta municipale propria sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

Articolo 3

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 10, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. A tali unità immobiliari si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale
2. Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997, L'Amministrazione Comunale può determinare, a cadenza annuale e con provvedimento della Giunta Comunale (entro il termine di deliberazione del Bilancio di previsione), i valori medi venali in comune commercio, per zone omogenee, delle aree edificabili site nel territorio comunale, aventi valore di riferimento ai fini della determinazione della base imponibile, non vincolanti nè per il Comune, nè per il contribuente, fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5, comma 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

Articolo 5
FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.L. 06/12/2011, n. 201 nella L.22/12/2011, n. 214, la base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente.
3. In applicazione della facoltà concessa ai sensi dell'art. 13 comma 3 sopra richiamato il Comune disciplina le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

“L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia

Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.”
4. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte del Comune oppure dalla data di effettivo inizio dell'inagibilità o inabitabilità indicata nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il termine di presentazione della perizia tecnica o dell'autocertificazione stabilito, *a pena di decadenza, per la dichiarazione IMU*. Il Comune si riserva, comunque, di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
 5. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità stabilite *per la dichiarazione IMU*, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.
 6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
 7. Non costituisce motivo di applicazione della riduzione di cui al punto 1 il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
 8. Non si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi a norma dell'art. 31 comma 1 lettera c) d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.. In tal caso l'area oggetto di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero è considerata edificabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Articolo 6
VERSAMENTI

- 1 Non devono essere eseguiti versamenti qualora l'ammontare dell'imposta annua, dovuta da ciascun soggetto passivo, sia inferiore a **12 euro**;

Articolo 7
INTERESSI SU IMPOSTA EVASA

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 8
RIMBORSI

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a **12 euro**;
3. E' consentita la compensazione delle somme liquidate in seguito alle istanze di rimborso dei contribuenti, con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale delle Entrate ai sensi dell'art. 1 comma 167 del D.Lgs 296/2006;

Articolo 9
DEFINIZIONE ACCERTAMENTI CON ISTITUTO ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

1. E' applicato, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni (art. 9 comma 5 D.Lgs 14/03/2011 n. 23)

Articolo 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 2012.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Renata Cibin

Renata Cibin

<<REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)>>.

COMUNE DI MIRANO

Allegato 1 alla delib. di
C.C. N. 37 del 27.9.2012
G.M.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. *Silvano Longo*



- trascrizione integrale interventi:

Il cons. Giampietro Saccon (Lega Nord):

Proprio su questo punto e su quelli successivi devo leggere un comunicato che noi come Consiglieri di minoranza abbiamo sottoscritto e che dopo farò mettere agli atti (All. 2)

“Alla Presidente del Consiglio Comunale di Mirano, dottoressa Renata Cibin, e per conoscenza alla Sindaca Maria Rosa Pavanello e per conoscenza al Segretario Generale dottor Silvano Longo.

Oggetto: appello per la salvaguardia delle prerogative dei Consiglieri Comunali, ex art. 39 comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

“I sottoscritti Consiglieri Comunali ai fini della discussione e approvazione degli argomenti dei successivi punti 5, 6, 7 e 8 dell’ordine del giorno previsto per la Seduta odierna denunciano che la tardiva e incompleta consegna della documentazione di bilancio avvenuta martedì 25 settembre sera durante i lavori della competente Commissione Consiliare e parzialmente integrata ieri mattina non li ha posti nella condizione di approfondire le importanti tematiche relative agli equilibri di bilancio, che rivestono un ruolo determinante sia nella gestione amministrativa dell’ente, sia per le ricadute sulle qualità di vita della nostra comunità. Considerato che per tali importanti adempimenti la legge stessa prevede le medesime sanzioni che si applicano alla mancata approvazione del bilancio di previsione, conseguentemente gli stessi investono gli amministratori comunali di responsabilità che non possono essere in alcun modo derubricate a una mera formalità, chiedono alla Presidente del Consiglio precise garanzie a tutela del regolare svolgimento del mandato elettivo, che si esplicano innanzitutto nella tempistica e nella completezza del materiale di consultazione. Dichiarano con questo di abbandonare l’aula, ritenendosi non sufficientemente informati dalla presidenza sulle proposte oggetto di discussione, che tra l’altro vengono inserite all’ordine del giorno del Consiglio prima del passaggio dovuto nelle competenti Commissioni, nel consesso odierno, non potendo così garantire una razionale partecipazione al dibattito politico”.

Mirano 27 settembre 2012. Martina Pasqualetto, Marco Marchiori, Antonio Milan, Movimento 5 Stelle. Lucio Dalla Costa Marina Balleello, Popolo della Libertà. Giampietro Saccon, Lega Nord. Limitatamente al Consigliere Lucio Dalla Costa l’astensione varrà per i punti 7 e 8”. Grazie.

La Presidente del Consiglio Comunale – Renata Cibin: Io volevo rispondere prima che ve ne andaste, visto che vi siete rivolti a me, posso farlo? Allora, come certamente saprete io ho fatto la convocazione dei capigruppo in tempo utile e la stessa convocazione della Commissione Bilancio era stata fatta per il giorno o due giorni precedenti alla convocazione dei Capigruppo. Il problema è stato dovere rimandare la Commissione Bilancio di una settimana e quindi venire a ridosso del Consiglio Comunale per motivi di tempi e la tempistica tecnica è stata anche determinata dal Collegio dei Revisori dei Conti che adesso ci daranno una risposta in merito.

La Sindaca – Maria Rosa Pavanello: Io prego anche il dottor Mozzato, che assiste questa Commissione da parecchi anni, per correttezza di informazione, di indicare da quando è in carica questo Collegio. Quindi parliamo di questo quadriennio e entro quanto tempo sono avvenute le Commissioni inerenti i temi di bilancio rispetto allo svolgimento del Consiglio Comunale. Credo sia una informazione in termini di correttezza per i cittadini che ci ascoltano. Grazie.

Il funzionario – capo servizio dr. Maurizio Mozzato: Buonasera. Allora, la tempistica normalmente in occasione sia del riequilibrio che dell’assestamento è più o meno quella odierna e quindi nella settimana.. quindi nell’ultima settimana di settembre, data dalla necessità di avere complete informazioni sui dati di bilancio. Analogamente i revisori hanno sempre dato qualche giorno prima della Commissione il loro parere.

Dott. Andrea Burlini – revisore dei conti: Io entro nel termine tecnico della questione. Il Collegio ha la libertà di riunirsi quando ha la documentazione, ha la libertà di verificarne i contenuti e ha la libertà, proprio per la sua indipendenza professionale, essendo anche noi iscritti a un ordine professionale, che forse conterà poco in questo Paese, ma per me conta ed è importante, di decidere come procedere. Io vi posso dire la mia esperienza: sono revisore in altri Comuni e tra la fine della settimana scorsa, il fine settimana, i primi giorni di questa tutti i Comuni che questa sera tra giovedì e venerdì stanno deliberando, vi posso elencare un elenco – io sono a Cavarzere, sono a Spinea, domani sera a Spinea, stasera a Cavarzere, ho appena sentito il Sindaco –, hanno verificato queste cose in questi giorni, quindi mi risulta anche, scusate se ve lo dico, e non lo faccio per politica, la Provincia, già che qui c'è la Presidente del Consiglio Provinciale che nei giorni scorsi, perché conosco i revisori, hanno deliberato, quindi il Collegio si decide i suoi tempi, lavora in massima sintonia con la ragioneria, la ragioneria quando è pronta.. è una manovra delicata, siamo nel 2012, una manovra di bilancio, quindi il Collegio ritiene di usare il tempo che vuole, c'è poco da fare. C'è un obbligo che è il 30 di settembre, però il Collegio si è riunito lunedì e addirittura io oggi sono qui dalle 15 perché ho preso in esame anche un emendamento. Quindi prima di dire delle cose inesatte è bene averne contezza. Scusate, non sono abituato così, però siccome il lavoro.. io faccio il revisore pubblico non per la politica ma perché mi piace farlo e siamo in tanti o in pochi forse in questo Paese, queste sono le nostre metodologie. Poi si può ricorrere alla Corte dei Conti che sicuramente ci darebbe ragione. Grazie.

La Sindaca – Maria Rosa Pavanello: Grazie Dottor Burlini.

Io propongo.. non lo so, siccome la Commissione è stata molto partecipata e è stata fatta anche una proposta dai Consiglieri di Minoranza, quelli assenti oggi, di una piccola integrazione lessicale sul regolamento, io direi, forse per i cittadini che poi ci ascoltano, non è molto lungo il regolamento, lo leggiamo e poi lo metterei ai voti, visto che è completamente.. cioè al di là del Consigliere Dalla Costa che ritengo doveroso che sia.. l'opposizione è assente. Quindi io procederei così se siete d'accordo.

La Presidente del Consiglio Comunale – Renata Cibin Chiedo di pronunciarsi agli altri Consiglieri: procediamo nei termini proposti dalla Sindaca?

La Sindaca – Maria Rosa Pavanello: Le chiedo, dottor Mozzato, siccome il Consiglio Comunale è registrato, faccia una piccola illustrazione di quali sono le deroghe che abbiamo introdotto e della piccola modifica. Grazie.

La Presidente del Consiglio Comunale – Renata Cibin Infatti da questa materia in avanti la parola spetterà molto spesso al dottor Mozzato.

Il funzionario – capo servizio dr. Maurizio Mozzato: Con questa proposta di deliberazione si propone l'approvazione del regolamento in materia di IMU. Ricordo che a differenza di altri tributi l'IMU è stata istituita nel 2012 e il termine di approvazione del regolamento non è quello ordinario del termine di approvazione di bilancio, ma è stato con norma speciale rinviato al 30 settembre del 2012 e da ultimo rinviato al 30 ottobre, termine di approvazione del bilancio. Il regolamento ha fatto alcune.. ha previsto alcune opzioni. Allora, prima di tutto l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione adibita.. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da coloro che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione però che l'abitazione non risulti locata. Per questi immobili si applica aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale. Viene scelta un'altra opzione, che è quella di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione però che l'immobile non sia locato. Altra fattispecie che è stata prevista nel regolamento è la possibilità da parte della Giunta Comunale di

stabilire annualmente i valori di riferimento ai fini della determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili. Valore che non è assolutamente vincolante né per il contribuente, neppure per il Comune. Però dall'esperienza dell'ICI si è visto che questo è uno strumento utile per poter determinare l'imposta. Su questo la Commissione aveva individuato la necessità di fare una correzione al fine di rendere più chiaro l'articolo. Vi leggo il passaggio che viene corretto: "Ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 l'Amministrazione Comunale può determinare a cadenza annuale e con provvedimento della Giunta comunale i valori medi venali in comune commercio per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio comunale aventi valore di riferimento ai fini della determinazione della base imponibile non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito dall'art. 5 comma 5 e 6 del Decreto Legislativo 504/92. La correzione è legata al 'a cadenza annuale e con provvedimento della Giunta Comunale'". Correzione, ripeto, richiesta dalla Commissione Bilancio.

Un'altra fattispecie che viene disciplinata dal regolamento è relativa ai fabbricati inagibili e inabitabili. Qui vengono individuate le casistiche in relazione alle quali l'immobile viene considerato inagibile, inabitabile ai fini della applicazione dell'IMU.

Altra fattispecie è l'estensione al regolamento dell'IMU dell'attuale regolamento per l'accertamento con adesione e la fissazione a 12 euro dell'importo minimo sia per i versamenti che per i rimborsi. Questi sono gli articoli del regolamento.

La Presidente del Consiglio Comunale – Renata Cibir Dobbiamo andare all'approvazione di questo regolamento per alzata di mano.

Il cons. Coletto Massimo: Chiedo scusa, volevo solo un chiarimento sul regolamento: per i 12 euro chiamiamola di soglia è 12 euro per rata, cioè di versamento, o totali?

Il funzionario – capo servizio dr. Maurizio Mozzato: Per il versamento parla? Allora, è complessivo, quello è complessivo, così pure per i rimborsi. 12 euro è l'importo rimborsabile, minimo al di sotto del quale non si procede al rimborso.

La Presidente del Consiglio Comunale – Renata Cibir Allora, favorevoli?.. Tutti.

Prima di procedere ai punti successivi, per coloro che ci ascoltano qui e quelli che ci ascolteranno e ci vedranno da casa, voglio precisare però che i documenti sono stati dati nella Commissione Consiliare cui aveva partecipato la minoranza, come gli spetta, insieme alla maggioranza nel giorno martedì scorso, che era il 25, oggi è il 27. Io c'ero e li ho visti insieme a tutti coloro che erano presenti. Le Commissioni sono generalmente partecipate, cioè accanto ai componenti per diritto, tre della maggioranza e due della minoranza, ci sono poi coloro che possono assistere e siccome io c'ero posso dire che in quella sede sono state date le informazioni, c'era il dottor Mozzato, tutto si è svolto nel migliore dei modi. Dico anche un'altra cosa, che è vero che io come Presidente sono garante per tutti dello svolgersi corretto, però va anche detto per chi ci ascolta che ogni Commissione nel momento in cui elegge il suo Presidente diventa anche in qualche modo sovrana nella gestione dell'ordine del giorno e della tempistica. Questo va detto non perché io mi voglia sottrarre a responsabilità. I miei colleghi Consiglieri e Consigliere sanno che generalmente sono presente a tutte le Commissioni, però esiste anche una tempistica, una scelta e una metodologia di cui ciascun Presidente è responsabile. Questo perché la cittadinanza sappia come si svolgono i fatti. Vi chiedo di votare l'immediata eseguibilità.

COMUNE DI MIRANO
 Allegato 2 alla delib. di
 C.C. N. 37 del 27.9.2012
 [Stampa illeggibile]

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 Dott. Silvano Longo Renata Cibin



 Alla Presidente del Consiglio Comunale di Mirano
 Dott.ssa Renata Cibin
 e p.c. Alla Sindaca Maria Rosa Pavanello
 e p.c. Al Segretario Generale Dott. Silvano Longo

OGGETTO: APPELLO PER LA SALVAGUARDIA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 39 COMMA 4 DLGS 267/00.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, ai fini della discussione e approvazione degli argomenti ai punti 5) – 6) – 7) – 8) dell'O.del G. previsto per la seduta odierna

DENUNCIANO

che la tardiva ed incompleta consegna della documentazione di Bilancio avvenuta martedì 25/9 sera, durante i lavori della competente Commissione Consiliare e parzialmente integrata ieri mattina, NON li ha posti nelle condizioni di approfondire le importanti tematiche relative agli equilibri di bilancio che rivestono un ruolo determinante sia nella gestione amministrativa dell'Ente, sia per le ricadute sulle qualità di vita della nostra comunità

CONSIDERATO

che per tali importanti adempimenti la legge stessa prevede le medesime sanzioni che si applicano alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione, conseguentemente gli stessi investono gli amministratori comunali di responsabilità che non possono in alcun modo essere derubricate ad una mera formalità;




CHEDONO



alla Presidente del Consiglio precise garanzie a tutela del regolare svolgimento del mandato elettivo che si esplicano innanzitutto nella tempistica e completezza del materiale di consultazione

DICHIARANO

di abbandonare l'aula ritenendosi non sufficientemente informati dalla Presidenza sulle proposte oggetto di discussione (che, tra l'altro, vengono inserite all'O. del G. del Consiglio prima del passaggio dovuto nelle competenti Commissioni) nel consesso odierno non potendo così garantire una razionale partecipazione al dibattito politico.

In Fede
 Mirano, li 27.09.2012

 1755
 1755
 1755

 TDC
 Dello stesso Partito
 Limitatamente ai punti 7 e 8
 L.N.